

CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Terza integrazione Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68: "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 23. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti".
(Allegato alla determinazione dirigenziale n. 83 del 6.9.2016)

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso stabilisce requisiti, condizioni e modalità per l'integrazione annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo *(di seguito denominato Elenco)* ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis della L.R. 68/2012.

Con il presente Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale.

2. Il presente Avviso è valido ai soli fini dell'integrazione (terza) dell'Elenco dei Revisori dei Conti della Regione. Il Consiglio regionale nella nomina dei Revisori dei Conti garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi in conformità a quanto disposto dall'art. 42, comma 4 dello Statuto regionale.

Art. 2
(Requisiti e condizioni per l'iscrizione nell'Elenco)

1. Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco coloro che, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall'art. 25 della L.R. 68/2012:

- a) iscrizione nel registro revisori legali istituito dal D.Lgs 27.01.2010, n. 39 e smi *(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE)*;
- b) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel **Registro dei revisori legali** (la richiesta anzianità di iscrizione potrà essere conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime);
- c) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di Responsabile dei servizi economici e finanziari;
- d) acquisizione nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco annuale di almeno **dieci crediti formativi**, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;

2. Tutti i requisiti, riportati nel comma precedente costituiscono condizione necessaria per la permanenza nell'elenco; in caso di perdita di uno dei requisiti il Servizio competente provvede alla cancellazione dall'elenco.
4. La cancellazione dall'elenco può avvenire anche su richiesta dell'interessato;

Art. 3
(Conseguimento crediti formativi)

1. Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'elenco, sarà cura dell'interessato comunicare tempestivamente ogni modifica intercorsa rispetto a quanto dichiarato, nonché comunicare annualmente il conseguimento dei crediti formativi di cui al punto d) dell'art. 2 del presente Avviso.
2. I soggetti **già iscritti nell'Elenco**, interessati a mantenere l'iscrizione all'Elenco, a pena di cancellazione, devono presentare negli stessi termini previsti per l'integrazione la documentazione comprovante l'acquisizione dei crediti formativi.

Art. 4
(Durata in carica del Collegio)

1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti nell'Elenco; i componenti non sono immediatamente rinominabili.
2. I componenti del Collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Art. 5
(Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti e al Presidente del Collegio spetta l'indennità annua nella misura prevista all'art.28, comma 1, della L.R. 68/2012 pari rispettivamente al 15% ed al 20% dell'indennità annua di carica e di funzione del Presidente della Giunta.
2. E' dovuto, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 28 della L.R. 68/2012.

Art. 6
(Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Non possono essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 68/2012:
 - a) *i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;*
 - b) *i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici*

e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio, ai sensi di quanto disposto all'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 68/2012:

-coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;
-coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione.

3. Le cause di incompatibilità di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 68/2012, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica se il nominato non rimuove la relativa causa entro 10 giorni dalla data di contestazione.

Art. 7

(Modalità di iscrizione nell'Elenco)

1. Per l'iscrizione nell'Elenco è necessario presentare **la domanda di iscrizione, in bollo**, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso **Allegato A)** e la **dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B) al presente Avviso**; i modelli sono reperibili, in formato editabile sul sito istituzionale del Consiglio <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it> ;
2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) se corredate di fotocopia del documento di identità. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
3. Il Servizio competente si riserva di effettuare periodicamente il controllo, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese per l'iscrizione nell'Elenco.

Art. 8

(Termini di presentazione delle domande)

1. La domanda di iscrizione (**All. A in Bollo**), la dichiarazione sostitutiva (**All. B**) e la fotocopia del documento di identità in corso di validità, deve essere inviato al **Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila), entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)** con una delle seguenti modalità:

- a mezzo **raccomandata A/R**;
- a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**, - in questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata.

(NOTA BENE: 1) La caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; 2) l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; 3) in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; 4) nella comunicazione devono essere



indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; 5) il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; 6) ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie.**

2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Nella domanda il richiedente indica il domicilio che elegge ai fini delle comunicazioni e ogni eventuale variazione dello stesso deve essere comunicata al Servizio competente, ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Sulla busta contenente la domanda, o come oggetto della e-mail, deve essere apposta la dicitura: **"Domanda per l'iscrizione all'Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo. III Integrazione"**
5. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale; nel caso di invio con posta PEC farà fede la data dell'invio.
6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
7. Il Servizio competente, previo riscontro di regolarità e completezza delle domande pervenute provvede all'integrazione dell'Elenco.
8. Non sono prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso.

Art. 9

(Privacy e trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 " *Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati personali forniti, in relazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 " *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

